

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 649

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 che stabilisce i principi e i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 13 aprile 2006*

---

**Decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 648/2004 che stabilisce i principi e i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti.**

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante la Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 5;

Visto il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, e successive modifiche;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988 n.400;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65 e successive modificazioni recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250 recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n.136 concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Acquisito il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalle riunione del.....

Su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'Ambiente e delle Attività produttive;

Emana

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

**(Campo di applicazione)**

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 11 del Regolamento (CE) n. 648 del 31 marzo 2004 che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti.

Art. 2

**(Definizioni)**

1. Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) 648/2004;
2. L'autorità competente di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n°648/2004, è il Ministero della salute.

Art. 3

**(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) 648/2005 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilità dei tensioattivi)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilità primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegradabilità primaria è superiore a quanto stabilito nell'allegato II del Regolamento (CE) 648/2004, ma con una biodegradabilità aerobica completa inferiore a quanto stabilito nell'allegato III dello stesso Regolamento, senza aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sesantamila.

Art. 4.

**(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del Regolamento (CE) 648/2004 in materia di informazione date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorità competente i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro duemila a euro dodicimila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto Superiore di Sanità la scheda tecnica così come previsto nell'articolo 9, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro diciottomila.

Art.5.

**(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del Regolamento (CE) 648/2004 in materia di etichettatura)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del Regolamento (CE) 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro trentamila.

Art.6.

**(Norme finali)**

1. E' sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano risultate non conformi a quanto disposto dal Regolamento (CE) 648/2004.
2. Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle Regioni nel cui territorio è stata commessa la violazione.
3. Si applicano le norme previste dalla legge 11 novembre 1981, n.689, in quanto compatibili.